PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 17 - numero 3613 di giovedì 10 settembre 2015

# Organismi paritetici: contestate al TAR le circolari del Ministero

***Sempre più caos nel campo della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: contestate al Tribunale le direttive fornite dal Ministero del Lavoro. A cura di Gerardo Porreca.***

Il campo della formazione in materia di salute e di sicurezza sul lavoro è sempre stata una sorta di "giungla", un campo nel quale ha regnato e regna tuttora una gran confusione, un campo nel quale ci mettiamo anni per stabilire delle regole se pure le stabiliamo e che spesso poi non vengono rispettate, dove ognuno fa quello che vuole e dove gli interessi economici finiscono facilmente con il prevalere sull'opportunità e sulla necessità di fornire agli operatori di sicurezza sul lavoro una adeguata ed idonea formazione. E se ora siamo arrivati al punto di ricorrere al Tribunale per contestare le direttive che sono state fornite dal Ministero del Lavoro, che è competente a farlo, siamo al massimo del caos. Questo è quanto è accaduto.

Come è noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Circolare n. 13 del 5/6/2012 ha fornito dei chiarimenti in materia di formazione dei lavoratori nel settore edile e delle indicazioni sulla individuazione dei soggetti paritetici legittimati all'attività formativa. Con la stessa Circolare il Ministero ha precisato altresì che possono definirsi 'organismi paritetici' costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, così come definiti dall'art. 2 lett. ee) del D. Lgs. 81/2008, solo "*gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile*" ed ha anche riportato nella stessa l'elenco dei contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali che, 'al momento', risultavano comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0326] ?#>

L'UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane) e la CONFSAL (Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori) hanno proposto ricorso al TAR del Lazio (ricorso n. 8533/2012) nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per ottenere l'annullamento della citata Circolare n. 13 del 2012 sostenendo che la stessa presenta a loro parere "*una portata immediatamente lesiva*", che inoltre il D. Lgs. n. 81/2008 non ha fatto rinvii a circolari ministeriali e che le indicazioni fornite dal Ministero si presentavano in maniera del tutto "*autoritativa*" e in contrasto con la precedente Circolare dello stesso Ministero n. 20 del 29/7/2011 nella quale veniva chiarito che, ove sorgesse un dubbio sulla pariteticità della Organizzazione sindacale o datoriale, esso doveva essere risolto con un confronto con la Direzione Generale. I ricorrenti hanno sostenuto, altresì, che la Circolare n. 13/2012 avrebbe violato "*pure l'Accordo Stato Regioni del 2011 e le Linee Guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e lavoratori e Datore di Lavoro del 25 luglio 2012, ove, ai fini della individuazione di organismo paritetico, si è ritenuto di applicare il criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata"* e che l'avere inoltre assegnata la maggiore rappresentatività comparata nel settore edilizio alle sole Organizzazioni Sindacali indicate nella Circolare sarebbe apparso lesivo dei principi generali di libertà e pluralismo.

Il TAR del Lazio, con la sentenza della Sezione Terza bis n. 8765 del 30/6/2015, non condividendo le censure della parte ricorrente, peraltro già disattese con il rigetto di un precedente ricorso (Sentenza della Sezione Terza bis n. 8865 del 7/8/2014), ha però respinto il ricorso presentato dall'UNCI e dalla CONFSAL ribadendo la legittimità della citata Circolare n. 13/2012. Con la sentenza del 30/6/2015 il TAR ha, infatti, sottolineato la "*non immediata lesività*" della Circolare n. 13/2012 del Ministero del Lavoro in quanto basata su dati numerici in continuo aggiornamento e riferita ad elementi periodicamente riveduti

e trasmessi dalle stesse OO.SS. Lo stesso TAR poi, con riferimento ai parametri di individuazione della maggiore rappresentatività in termini comparativi, ha ritenuto che nella Circolare impugnata, l'individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza *"non è stata determinata in maniera autoritativa e quindi nessuna violazione dei criteri normativamente imposti sussiste, posto che lo stesso art. 2 citato fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*, *ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione*". "*E sotto questo profilo*", prosegue la sentenza, *"il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l'individuazione in termini comparativi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati ai fini del 'vecchio criterio' della maggiore rappresentatività e dunque in virtù dei tradizionali parametri quali il numero delle imprese associate, dei lavoratori occupati, la diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali*", criteri tutti questi che la giurisprudenza ha più volte confermato compresa la precedente sentenza del 7/8/2014.

Il TAR del Lazio ha rigettata anche la presunta contraddittorietà della Circolare n. 13 del 5/6/2012 con l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, posto che quest'ultimo nulla dice in ordine alla qualificazione e definizione di 'organo paritetico' e che anche le Linee Guida del 25/7/2012 nelle premesse del paragrafo dedicato alla collaborazione degli organismi paritetici di formazione hanno richiamato testualmente la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. ee) del D. Lgs. n. 81/2008 sancendo che gli stessi debbano essere costituiti nell'ambito di Associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Alla luce dell'ultima sentenza del TAR Lazio del 30/6/2015 quindi la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato il 29/7/2015 una nuova nota ai propri uffici periferici nella quale ha riportato il testo della sentenza stessa e con la quale, soffermandosi nuovamente sui requisiti degli organismi paritetici, ha confermato ulteriormente la validità della Circolare n. 13 del 5/6/2012 invitando le Direzioni Territoriali del Lavoro e le Direzioni Interregionali del Lavoro a tener conto nella propria attività ispettiva delle indicazioni con essa fornite.

E così il Ministero del Lavoro ha avuto ragione. Ma insomma si può andare avanti così, a più di sette anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008, a botta di ricorsi e di contestazioni? Ma perché certe regole sulla formazione, viene da osservare, non vengono fissate direttamente dal legislatore e le si lascia invece dettare dal Ministero del Lavoro o dalla Conferenza Stato Regioni? Perché non viene istituito un sistema di vigilanza e stabilito quali organi sono competenti a farla? E perché non vengono fissate e adottate delle sanzioni o comunque dei provvedimenti interdittivi nei confronti degli inadempienti? Quante domande senza risposta.

**Gerardo Porreca**

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Direzione generale per l'attività ispettiva ? Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 ? Nozione organismi paritetici nel settore edile ? soggetti legittimati all'attività formativa.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione III ? Nota prot. n. 9483 del 8 giugno 2015 ? Prot. 37/0009483/MA007.A001 - Quesiti su Organismi paritetici

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ? Direzione generale per l'attività ispettiva - Divisione III ? Nota n. 12319 del 29 luglio 2015 ? Prot. 37/0012319/MA007.A001 - Sentenza del TAR per il Lazio - Sez. Terza Bis - n. R.P.C. 8765/2015, sul ricorso n. 8533/2012 proposto da UNCI e CONFSAL nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.